



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **11** del **31/01/2017**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017**

Adunanza ordinaria del 31/01/2017 ore 14:30 seduta pubblica.
Il Presidente Santi dichiara aperta la seduta alle ore 14,59.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 29 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	-	X	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	X	-	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	X	-	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	-	X	Silli Giorgio	X	-
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Faggi Simone, Ciambellotti Maria Grazia, Faltoni Monia, Alessi Filippo, Biancalani Luigi,
Mangani Simone, Barberis Valerio

(omissis il verbale)



Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017**

Il Consiglio

Premesso che:

- il D.L. n. 23 del 14/3/2011 (federalismo fiscale) agli artt. 8 e 9 ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha anticipato la decorrenza dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno di imposta 2012;
- il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche al art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e all'art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge, 214/2011;

Atteso che l'IMU è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
- dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni.

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che:

- la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011;
- dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 707 della Legge 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede:



- al comma 6 che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 10 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con facoltà per i comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede, a decorrere dal 01/01/2016, la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione principale di residenza, a condizione che: a) il contratto sia registrato; b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica ugualmente anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 53, della sopra citata Legge di Stabilità 2016 che, con decorrenza dal 01/01/2016, ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l'IMU e la TASI (ove applicata dalle amministrazioni comunali a tale fattispecie) è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75%;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 che proroga anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di provvedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria relative all'anno 2017 senza alcuna modifica rispetto al 2016;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi 19.12.2016, in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 20.12.2016;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 12.01.2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)



Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti	30
Favorevoli	18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Bianchi, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini.
Contrari	12 Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Garnier, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

APPROVATA

Delibera

- di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 come segue:
 1. Aliquota ordinaria: 1,06%
 2. Maggiorazione spettante al Comune per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
 - 2.1. immobili appartenenti alla categoria D7 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva: 0,26 % (aliquota finale 1,02%)
 - 2.2. tutti gli altri immobili: 0,30 % (aliquota finale 1,06%)
 3. Aliquota per immobili appartenenti alle categorie C3 e C1 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale: 1,02%
 4. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,60% (da applicarsi sulle sole abitazioni assoggettate ad IMU classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- di precisare, con riferimento alle aliquote agevolate di cui ai punti 2.1 e 3, che nel caso in cui il proprietario soggetto passivo non corrisponda al soggetto utilizzatore (persona fisica o giuridica), l'aliquota agevolata non può essere applicata. Uniche eccezioni ammesse a tale principio, con conseguente applicazione della suddetta aliquota, sono rappresentate dalle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato dalla ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc) di cui il soggetto passivo IMU è titolare o è socio, oppure sia utilizzato dalla società in accomandita semplice (Sas) di cui il soggetto passivo IMU è socio accomandatario. Per poter usufruire delle suddette aliquote è necessario osservare le disposizioni previste dal regolamento comunale IMU in materia di aliquote agevolate;
- di confermare le detrazioni per l'abitazione principale nella misura prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 10 (euro 200,00);



- di dare atto inoltre, che le suddette aliquote IMU hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che, in assenza di specifica deliberazione o di modifiche normative, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti **30**

Favorevoli **18** Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Bianchi, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini.

Contrari **12** Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Garnier, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi



COMUNE DI PRATO

SEGRETERIA

Nota di pubblicazione

Delibera di Consiglio Comunale n. **11** del **31/01/2017**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

Altro esemplare della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 03/02/2017 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

F.to Roberto Gerardi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale